

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 84-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(STAMMATI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO)

Conversione in legge del decreto-legge 9 luglio 1976,
n. 470, recante disposizioni sulla riscossione della im-
posta sul reddito delle persone fisiche per la rata di
luglio 1976

Presentato alla Presidenza il 10 luglio 1976

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 9
luglio 1976, n. 470, recante disposizioni
sulla riscossione della imposta sul red-
dito delle persone fisiche per la rata
di luglio 1976.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 9
luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sul-

TESTO DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470,
recante disposizioni sulla riscossione
della imposta sul reddito delle persone
fisiche per le rate di luglio, settembre
e novembre 1976.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 9
luglio 1976, n. 470, recante disposizioni

Testo approvato dalla VI Commissione finanze e tesoro il 28 luglio 1976.

Il relatore Pavone è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente il 27 luglio 1976.

la riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976.

sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1. è sostituito dal seguente:

« La riscossione mediante ruoli delle rate di luglio, settembre e novembre 1976 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 nonché dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, commisurate sul reddito complessivo comprendente i redditi di entrambi i coniugi, è sospesa fino al 31 dicembre 1976.

Fino alla stessa data sono sospesi gli atti esecutivi per il pagamento delle rate scadute delle imposte di cui al comma precedente alla cui formazione hanno concorso i redditi di entrambi i coniugi.

Entro dieci giorni dalla notifica della cartella esattoriale o del primo atto esecutivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto i contribuenti devono dichiarare all'esattore, con atto in carta libera, di trovarsi nelle condizioni previste nei primi due commi, indicando gli estremi della cartella esattoriale e l'importo delle rate.

Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano alla riscossione dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritta a ruolo ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.